

Sterilizzazione delle perdite d'esercizio per Covid-19

Giovanni Cretella

Dottore Commercialista

Revisore Legale

giovanni.cretella@it.andersen.com

Riferimenti normativi

Disciplina normativa precedente:

Art. 6 del decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23)

«Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale»


Dal 09.04.2020 fino al 31.12.2020 per «le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data»

NON SI APPLICANO

- Art. 2446 co.2 – 3 e 2482-bis, co.4, 5, 6 c.c., capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite senza incidere sul minimo legale;
- Art. 2447 e 2482-ter c.c., capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite con incidenza sul minimo legale;
- Art. 2484, co.1, n.4), e 2545-duodecies c.c., relativo all'obbligo di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Relazione Illustrativa

Evitare che la perdita del capitale dovuta all'emergenza da COVID-19, verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31.12.2020 ponga gli amministratori di fronte all'alternativa:



Messa in liquidazione
della società

Continuazione dell'attività
con il rischio di esposizione
a responsabilità
Art. 2486 c.c.,

Norme invariate

Gli amministratori o il consiglio di gestione sono comunque tenuti a convocare senza indugio l'assemblea dei soci (in caso di inerzia, il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza), sottoponendo loro una relazione sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. L'assemblea è tenuta a valutare l'adozione degli opportuni provvedimenti, tra cui rientra anche la scelta se applicare o meno le norme derogatorie previste dal nuovo Art. 6.

SI APPLICANO:

- Art.2446 co.1 c.c., per le S.p.A.
- Art.2482-bis co. 1,2,3, c.c., per le S.r.l.

Interpretazioni (1/2)

Interpretazione estensiva

(si veda massima del Consiglio Notarile di Milano 16.06.2020 n.191)



Riferimento al momento in cui le perdite «*risultino*» alla società a prescindere da quale sia la data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale da cui emergono le perdite.

Esempio: Perdita 2018, rinviata al 2019, con approvazione in assemblea tenuta dopo il 09.04.2020.



Assenza reazione causa-effetto tra crisi COVID-19 e perdite

Interpretazioni (2/2)

Soluzione prospettata da Assonime *Circolare 28.07.2020 n. 16*

Le fattispecie verificatesi sono da riferire sia alla data in cui si riferisce la situazione patrimoniale sottoposta all'assemblea sia alla data in cui si tiene l'assemblea chiamata ad adottare i provvedimenti relativi alle perdite.

Interpretazione restrittiva

Perdite verificatesi e accertate nel periodo 09.04.2020 – 31.12.2020 riconducibili al rapporto causa-effetto tra crisi COVID-19 e perdite.

Riferimenti normativi

Disciplina normativa attuale:

Art. 1 comma 266 della Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha sostituito l'art. 6 del Decreto Liquidità

- 1) Gli obblighi di riduzione del capitale, ricapitalizzazione e di scioglimento per perdite rilevanti non si applicano per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020
- 2) In caso di perdite che diminuiscano il capitale sociale di oltre un terzo, il termine per rientrare della perdita è posticipato al quinto esercizio successivo
- 3) Nel caso di perdite che riducano il capitale sotto al minimo, l'obbligo di ridurre il capitale e quindi aumentarlo per riportarlo sopra il minimo legale potrà avvenire entro il termine previsto per l'assemblea di approvazione del bilancio 2025
- 4) Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Norme invariate

Gli amministratori o il consiglio di gestione sono comunque tenuti a convocare senza indugio l'assemblea dei soci (in caso di inerzia, il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza), sottoponendo loro una relazione sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. L'assemblea è tenuta a valutare l'adozione degli opportuni provvedimenti, tra cui rientra anche la scelta se applicare o meno le norme derogatorie previste dal nuovo Art. 6.

SI APPLICANO:

- Art.2446 co.1 c.c., per le S.p.A.
- Art.2482-bis co. 1,2,3, c.c., per le S.r.l.

Interpretazioni

Interpretazione restrittiva

(si veda lettera circolare 29 gennaio 2021, prot. N. 26890, del MISE)

Il riferimento alle «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020» sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020).

Interpretazione estensiva

(si veda massima del Consiglio Notarile di Milano 23.02.2021 n.196 e Circolare Assonime n. 3 del 25.02.2021)

Per «perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020» si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si siano prodotte

Nota Integrativa

Le perdite devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (comma 4 dell'articolo 6 del DL n. 23/2020)

La distinta indicazione della perdita con specificazione in appositi prospetti dell'origine nonché delle movimentazioni intervenute deve essere fornita anche nei bilanci relativi agli esercizi che si succedono durante il quinquennio di moratoria.

Le perdite oggetto delle deroghe sono di qualsiasi natura, e non solo direttamente collegate alla crisi da COVID-19.

Amministratori e informativa obbligata

Gli amministratori devono comunque dare l'informativa ai soci predisponendo una relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni dell'organo di controllo.

Devono informare in assemblea dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione (art. 2446 c. 1 cc).

A fronte di un (eventuale) aggravamento delle perdite dal 2021 in poi gli amministratori non possono esimersi dal richiedere un intervento ai soci:

- apporti per coprire le perdite o,
- valutare lo scioglimento o una procedura preconcorsuale qualora sia venuta meno (del tutto) la continuità aziendale.

Considerazioni

- 1) La norma induce a comportamenti finalizzati ad amplificare la perdita 2020 anticipando svalutazioni e accantonamenti che potrebbero ragionevolmente essere compiuti in successivi esercizi.
- 2) Rapporto della disposizione normativa in parola con l'altra disposizione contenuta nel D.L. n.104/2020 (decreto Agosto), con la quale si permette di non imputare ammortamenti al conto economico dell'esercizio 2020 consentendo comunque la piena deducibilità fiscale, con accantonamento degli ammortamenti non imputati a riserva indisponibile